



**Gaetano La Placa**  
NOTAIO

C.so Re Umberto n. 15  
10121 Torino (TO)  
tel. 011 5625862  
e-mail glaplaca@notariato.it

## **TITOLO I - Costituzione, oggetto e scopi**

### **ARTICOLO 1 Costituzione, denominazione e normativa applicabile**

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita su iniziativa di Centro Internazionale di Studi sulla Sindone (d'ora innanzi CISS) l'associazione denominata Cultores Sindonis - Ente del Terzo Settore" (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, Associazione "CS ETS" (d'ora innanzi, la "Associazione").

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua originale.

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

### **ARTICOLO 2 Sede**

2.1. L'Associazione ha sede in Torino, Via San Domenico n. 28. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

### **ARTICOLO 3 Scopo**

3.1 L'Associazione opera in conformità con le funzioni di tutela riconosciuta dall'ordinamento e, ispirandosi ai principi della solidarietà umana di cui la dimensione culturale è parte irrinunciabile, esercitando attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha per scopo di:

- proporre e organizzare in accordo con il CISS iniziative rivolte ai propri Soci e alla collettività in generale per promuovere la conoscenza della Sindone attraverso gli studi raccolti, prodotti ed elaborati dal CISS;

- sensibilizzare attraverso opportune azioni i propri Soci e la collettività in generale alla conoscenza del significato religioso, storico e culturale della Sindone e, più in generale, della storia della religiosità e della Pietà, anche collaborando con Enti ed associazioni aventi fini analoghi;

- promuovere la raccolta dei mezzi finanziari, dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di progetti di studio e di ricerca del CISS, nonché delle altre iniziative dello stesso, anche mediante l'acquisto di opere e quant'altro possa essere utile per incrementare la dotazione scientifica del CISS,,

- Promuovere e organizzare attività volte alla valorizzazione, apertura al pubblico per consultazione e integrazione del patrimonio archivistico e bibliografico custodito dal CISS.

- supportare l'attività del CISS, fornendo servizi integrativi di collaborazione nell'organizzazione di convegni, mostre, conferenze ed eventi;

- promuovere ed organizzare in accordo con il CISS manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative anche editoriali ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra L'Associazione, gli operatori dei settori di attività dell'Associazione e il Pubblico;

- proporre e organizzare in accordo con il CISS iniziative per gli scopi previsti dal presente articolo e promuovere ogni altra iniziativa per la valorizzazione e conoscenza in Italia e all'estero del CISS e della sua attività.

- Proporre e organizzare percorsi turistici a carattere storico religioso rivolti ai soci e alla collettività, con particolare attenzione alle testimonianze sindoniche

- collaborare con Istituzioni ed Atenei, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per contribuire alla realizzazione di attività di formazione universitarie e post universitarie sui temi enunciati nel presente articolo, Il supporto scientifico delle attività viene garantito dal CISS.

3.2 L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria e/o:
- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi e/o:
- di produzione o scambio di beni o servizi.

#### **ARTICOLO 4 Oggetto**

4.1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

- effettuare e promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (CTS art. 5, lett. f.)

- organizzare attività nell'ambito della formazione universitaria e post-universitaria (lett. g)

- organizzare e gestire di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (lett. i)

- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k)

4.2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, quali ad esempio:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o detenuti;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze nonché per ottenere

l'affidamento di archivi e materiali storico-culturali per le proprie finalità istituzionali;

- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

- erogare premi e borse di studio;

- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse dell'Associazione;

- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo internet;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS. Tutte le attività predette saranno svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali fornite dai propri associati nonché, quando occorra, tramite servizi di terzi da essa procurati.

4.3 Di tutte le predette attività il Consiglio Direttivo dell'Associazione, sentito il Comitato di Indirizzo dovrà valutare l'effettiva qualità nonché il valore critico e scientifico. Tutte le attività che interessano il CISS, o veicolano contenuti in qualsiasi modo relativi al CISS, debbono essere preventivamente approvate dal Comitato di Indirizzo, che provvederà anche a fornire il materiale opportuno e necessario.

4.4 Possono imputarsi all'Associazione e quindi utilizzarne il logo nelle attività di comunicazione esclusivamente le iniziative previste nel programma annuale di cui ai successivi articoli. Eventuali ulteriori iniziative dovranno essere concordate tra il Direttore e il Comitato di Indirizzo e presentate al Consiglio Direttivo per approvazione.

#### **ARTICOLO 5 Prestazioni degli associati**

5.1 Gli associati forniscono le loro prestazioni a titolo volontaristico e gratuito, salvo il solo diritto al rimborso delle spese vive sostenute per l'attività prestata, su presentazione di idonea documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 6 Durata**

6.1. L'Associazione ha durata indeterminata

#### **Titolo II – Associati**

#### **ARTICOLO 7 Definizione di Associato**

7.1 Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi lo "Associato" o, al plurale gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, son ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- Associati Fondatori: i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

- Associati Benemeriti: le persone fisiche e gli Enti che abbiano acquisito speciali benemeritenze verso la Sindone, il CISS e l'Associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, sentito il Comitato di Indirizzo;

- Associati Ordinari: tutti coloro che intendano contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione prestando la propria attività personale in modo leale, spontaneo, gratuito e esclusivamente per fini di solidarietà;

- Associati Giovani: coloro che hanno età inferiore ad anni trenta, che condividono le finalità associative e che partecipano con quota associativa ridotta.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

#### **ARTICOLO 8 Pluralità degli Associati**

8.1. L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il venir meno per oltre sei mesi della pluralità degli Associati è da considerarsi come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 9 Diritti e obblighi degli Associati**

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- a mantenere sempre un comportamento confacente agli scopi dell'Associazione

- a versare la quota associativa annua.

Gli associati in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ad intervenire in Assemblea con diritto di voto, ad accedere alle cariche sociali.

#### **ARTICOLO 10 Ammissione degli Associati**

10.1. L'associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, a cui essa va indirizzata.

10.3. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.4. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.5. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.6. In caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Assemblea la quale delibera nella

prima riunione utile.

10.7. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato dal giorno in cui riceve la comunicazione di accoglimento della Domanda.

10.8. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta. Gli Associati Benemeriti sono dispensati dal pagamento delle quote associative. Gli Associati Fondatori, gli Associati ordinari e gli Associati giovani provvedono annualmente al pagamento delle quote associative che saranno determinate per ciascuna categoria di Associati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nominativi ammessi nel libro degli Associati, dopo che gli stessi avranno pagato la quota associativa stabilita.

#### **ARTICOLO 11 Recesso dell'Associato**

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'associato a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere presentata al Consiglio Direttivo ed effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

L'Associato receduto, escluso e gli eredi dell'Associato deceduto, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **ARTICOLO 12 Esclusione dell'Associato**

12.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si rende gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato per gravi motivi;

per mancato versamento della quota associativa, trascorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;

per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi derivanti dal presente statuto e dai regolamenti interni eventuali

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato

medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi l'Assemblea, che delibera a maggioranza semplice.

Nel caso di non accoglimento dell'impugnazione l'associato è escluso dal momento in cui gli fu comunicata la deliberazione di esclusione;

12.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata.

### **Titolo III – Patrimonio ed entrate**

#### **ARTICOLO 13 Patrimonio iniziale**

13.1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, ammontante avente un valore di euro 27.100,00 (ventisettemilacento/00).

#### **ARTICOLO 14 Entrate**

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- il percepimento della Quota Annuale;
- gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

#### **ARTICOLO 15 Quota Annuale**

15.1. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

15.2. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Annuale nel quale tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Annuale a incrementare il patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

## **ARTICOLO 16 Raccolta fondi.**

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

## **ARTICOLO 17 Irripetibilità di apporti e versamenti**

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore dell'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte o di estinzione dell'Associato dall'Associazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

## **ARTICOLO 18 Incremento del patrimonio**

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.
- con imputazione ad incremento del Patrimonio di eventuali utili di esercizio e/o avanzi di gestione

## **ARTICOLO 19 Salvaguardia del patrimonio**

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza

occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 20 Divieto di distribuzione**

20.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi dell'Associazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale del rapporto associativo.

#### **ARTICOLO 21 Patrimoni destinati a uno specifico affare**

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e segg. c.c.

#### **Titolo IV - Organi dell'Associazione**

#### **ARTICOLO 22 Organi dell'Associazione:**

22.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Direttore;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Comitato di Indirizzo;
- Collegio dei Revisori dei Conti e Controllo Legale

22.2 Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi a piè di lista come già previsti per gli associati di cui al precedente articolo

5.1 Può venire stabilito dal Consiglio Direttivo un eventuale compenso dei componenti dell'Organo di Controllo.

#### **ARTICOLO 23 L'Assemblea**

23.1 L'Assemblea delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, è costituita da tutte le categorie di Associati in regola con il versamento della quota associativa, ove richiesta. Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta. Ogni Associato non può ricevere più di una delega.

23.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità.

23.3 . L'Assemblea inoltre:

- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;

- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

L'Assemblea delibera:

- sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all'andamento economico e culturale dell'Associazione;
- sul bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio sociale;
- sull'esclusione dei Soci dall'Associazione, proposta dal Consiglio Direttivo;
- sugli eventuali regolamenti interni e relative variazioni;
- sugli altri argomenti che siano posti all'ordine del giorno.

23.4 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione, oppure via email preferibilmente, ove possibile, attraverso PEC.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. E' prevista la possibilità di collegamento in Videoconferenza. L'Assemblea può, pertanto, svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.

In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

23.5 Ogni Associato ha diritto a un voto.

23.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano adottate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, lo scioglimento anticipato dell'Associazione, la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

23.7 Di ciascuna Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante all'uopo nominati dall'Assemblea.

## **ARTICOLO 24 Competenze del Consiglio Direttivo**

24.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

24.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- sottoporre all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo, dopo averne approvato il progetto predisposto dal Direttore;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- stabilire un anno per l'altro le quote associative annue;
- proporre all'Assemblea l'esclusione degli Associati per i casi previsti dal presente Statuto;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea;
- nominare, scegliendoli tra i Consiglieri il Segretario Generale e disporre la revoca;
- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- approvare la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- redigere eventuali regolamenti interni e loro variazioni;
- deliberare in ordine all'ammissione dei nuovi Associati;
- proporre all'Assemblea in ordine all'esclusione degli Associati;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- Nominare il Comitato di indirizzo su indicazione del CISS
- approvare il programma di attività annuale, formulato dal Direttore d'intesa con il CISS e sottoporlo al Comitato di Indirizzo per l'esame e l'approvazione.
- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

24.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

#### **ARTICOLO 25 Composizione del Consiglio Direttivo**

25.1. Il Consiglio Direttivo è composto in numero dispari da tre a nove Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere.

25.2. I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato o persone fisiche nominate in rappresentanza dagli enti giuridici associati, uno per ogni ente.

25.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

#### **ARTICOLO 26 Durata della carica**

26.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata carica.

26.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero consiglio si intende decaduto e occorre far luogo alla sua

rielezione.

26.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica in Consigliere cessato.

26.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

#### **ARTICOLO 27 Convocazione del Consiglio Direttivo**

27.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dal Collegio dei revisori dei conti e Controllo Legale.

27.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

27.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri del Collegio dei revisori dei conti e Controllo Legale almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

27.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri del Collegio dei revisori dei conti.

#### **ARTICOLO 28 Deliberazioni del Consiglio Direttivo**

28.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

28.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

28.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

28.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00)) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

28.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

28.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

28.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti e Controllo Legale. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

28.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

### **ARTICOLO 29 Responsabilità dei Consiglieri**

29.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

### **ARTICOLO 30 Presidente e Vice Presidente**

30.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

- verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

- convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

- predisporre, con il coordinamento del Direttore, della bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo

- rappresentare L'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

- attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

30.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

30.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

30.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

### **ARTICOLO 31 - Il Direttore**

31.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il Comitato di Indirizzo, permane in carica tre anni e comunque sino al rinnovo delle cariche sociali ed è riconfermabile. Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo, e tiene i rapporti con il Comitato di Indirizzo. Il Direttore:

- sovrintende alla gestione organizzativa e amministrativa dell'Associazione,

- coordina la predisposizione dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo

- firma i contratti, ordina e liquida le spese;

- dispone i relativi pagamenti;

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e, in caso di

urgenza, assume i provvedimenti necessari di concerto con il Presidente, riferendone agli organi competenti alla prima riunione utile.

31.2 Il Direttore svolge compiti di proposta e impulso in merito alle finalità statutarie dell'Associazione, d'intesa con il Comitato di Indirizzo, predispone i progetti culturali e formula il programma di attività annuale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 32 Segretario Generale**

32.1. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

32.2. Il Segretario Generale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle del Collegio dei revisori dei conti e Controllo Legale. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne veda comunque la presenza.

32.3. Il Segretario Generale cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro Verbali del Comitato di Indirizzo e del Libro degli Associati.

### **ARTICOLO 33 Tesoriere**

33.1. Il Tesoriere:

- cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- collabora con il Direttore per predisporre, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

### **ARTICOLO 34 Il Comitato di Indirizzo**

34.1 Il Comitato di Indirizzo è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del CISS. E' composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 5 scelti tra esperti e studiosi di riconosciuta competenza scientifica e professionale nelle discipline di riferimento del CISS. Partecipa il Direttore, ai fini del necessario coordinamento con il Consiglio Direttivo. Rappresenta il CISS presso l'Associazione e garantisce il corretto recepimento delle informazioni che riguardano il CISS medesimo.

34.2 I componenti del Comitato di indirizzo forniscono le loro prestazioni a titolo volontaristico e gratuito, salvo il solo diritto al rimborso delle spese vive sostenute per l'attività prestata, su presentazione di idonea documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

34.3 Il Comitato di Indirizzo collabora con il Direttore nella stesura del programma di attività dell'Associazione, esprimendosi in particolare in merito al contenuto scientifico e divulgativo delle attività stesse.

### **ARTICOLO 35 Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti e Controllo Legale**

35.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e Controllo Legale è composto da tre Componenti Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Revisori.

35.2. Sono nominati anche due Componenti Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono il Collegio con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia

della cessazione dalla carica di uno dei Componenti Effettivi.

35.3. Tutti i componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

### **ARTICOLO 36 Ineleggibilità e decadenza dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e Controllo Legale**

36.1. Non possono essere eletti alla carica di componente Collegio dei Revisori dei Conti e Controllo Legale e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

- coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

### **ARTICOLO 37 Durata in carica dell'Organo di Controllo**

37.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

41.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili

### **ARTICOLO 38 Compiti e funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti e Controllo Legale**

38.1. Collegio dei Revisori dei Conti e Controllo Legale:

- vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

- vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

- può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

38.2. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti e Controllo Legale partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

38.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e Controllo Legale.

38.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta

elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

38.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

38.6. Il Collegio dei Revisori dei Conti e Controllo Legale è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio.

38.7. Il Collegio dei Revisori dei Conti e Controllo Legale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio più anziano d'età.

38.8. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e Controllo Legale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio.

38.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

38.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio.

38.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

38.12. Il Collegio del Collegio dei Revisori dei Conti e Controllo Legale può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **ARTICOLO 39 Compenso dell'Organo di Controllo**

39.1. Al momento della nomina viene stabilito l'eventuale compenso del Collegio dei Revisori dei Conti e Controllo Legale nei limiti e con l'osservanza della normativa in vigore.

#### **ARTICOLO 40 Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Controllo Legale**

40.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Controllo Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

#### **Titolo V – Bilanci, libri e scritture**

#### **ARTICOLO 41 Esercizi associativi**

41.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 42 Bilancio d'esercizio**

42.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio,

redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

#### **ARTICOLO 43 Bilancio sociale**

43.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

#### **ARTICOLO 44 Scritture contabili**

44.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

#### **ARTICOLO 45 Libri dell'Associazione**

45.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, L'Associazione tiene:

- il Libro degli Associati;
- il Registro dei Volontari;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e Controllo Legale.

45.2. Il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

45.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ciascun Associato, da ciascun Consigliere e da ciascun membro Collegio dei Revisori dei Conti e Controllo Legale, i quali possono estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

45.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori dei Conti e Controllo Legale, i quali possono estrarne copie. Gli associati non hanno diritto di esaminare detto Libro.

45.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e Controllo Legale è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

### **Titolo VI – Estinzione e scioglimento**

#### **ARTICOLO 46 Devoluzione del patrimonio**

46.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in settore identico, analogo o affine, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

### **Titolo VII – Arbitrato**

#### **ARTICOLO 47 Clausola compromissoria**

47.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di

compromesso sarà deferita ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall'insediamento.

47.2. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

47.3. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

#### **Titolo VIII – Rinvio**

##### **ARTICOLO 48 Norme finali**

48.1. Per tutto quanto non previsto dall'atto costitutivo e dall'allegato Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, con particolare riguardo al Codice del Terzo Settore ed al Codice Civile.